



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

**Regolamento comunale
per la disciplina della
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 7 maggio 2014

Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 18 giugno 2015
Modifica art. 8 – 18 – 23 – 25 – 33

Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 05 aprile 2016
Modifica art. 10 – inserimento nuovo art. 23 con scorrimento della successiva numerazione: n. 42 articoli

Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 12 gennaio 2017
Modifica art. 6 - 16 - 22 - 34

Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 30 marzo 2017
Modifica art. 6 - 8 - 11 - 20 - 23 - 30 – 34

Delibera Consiglio Comunale n. 91 del 29 dicembre 2017
Modifica art. 7 - 8 - 16 - 22 - 24 - 27 – 30 – 34

Delibera Consiglio Comunale n. 12 del 25 febbraio 2020
Modifica art. 6 - 8 - 22 - 27 – 30 – 34 – 36

Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2021
Modifica art. 1- 2- 3 - 5 - 6 - 9 - 10- 20- 22- 25

Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 25 maggio 2023
Modifica art. 1- 2- 3 - 5 - 6 - 9 - 10- 20- 22- 25

Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2026
Modifica art. 22-27



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
Provincia di Siena

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1. Oggetto del Regolamento	5
Art. 2. Istituzione della Tari.....	5
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	6
Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti	9
TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO.....	10
Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo	10
TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	11
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	11
Art. 7. Soggetti passivi.....	12
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	13
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	14
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	14
Art. 11. Determinazione della base imponibile	17
TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...	18
Art. 12. Determinazione della tariffa	18
Art. 13. Articolazione della tariffa.....	18
Art. 14. Periodi di applicazione del tributo	19
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche.....	19
Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche	20
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche.....	21
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche	21
Art. 19. Scuole statali	22
Art. 20. Tributo giornaliero	22
Art. 21. Tributo provinciale	23
TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni.....	23
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche	23
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche	24
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	25
Art. 25. Agevolazioni per avvio al recupero e obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta	25

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	28
Art. 27. Agevolazioni	28
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	28
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	28
Art. 29. Obbligo di dichiarazione	28
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione	29
Art. 31. Poteri del Comune	29
Art. 32. Accertamento.....	32
Art. 33. Sanzioni.....	33
Art. 34. Riscossione	34
Art. 35. Interessi	30
Art. 36. Rimborsi.....	30
Art. 37. Somme di modesto ammontare.....	35
Art. 38 reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	
Art. 39. Contenzioso.....	37
Art. 40. Trattamento dei dati personali	37
TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie	37
Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni	37
Art. 42. Clausola di adeguamento	38
Art. 43. Disposizioni transitorie	38
ALLEGATO A	397

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Chianciano, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;

non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti al tributo:

a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie e catastali.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, intendendo per tali quelli dotati o di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica) o di mobilio o nei quali è stato autorizzato, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, l'esercizio di un'attività.

Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

Per le utenze domestiche, si precisa che sono soggette a tributo, in aggiunta alle superfici della civile abitazione, anche le superfici delle pertinenze e dei locali accessori, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc..);

b) le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite.

3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti (cat. Catastale C6-1), i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse, o, in caso di persona giuridica, dal soggetto legalmente responsabile.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggetti al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Presentano tali caratteristiche:

- a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle categorie catastali C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. Si considera assimilata all'assenza di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete l'assenza dei consumi per tali utenze;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un' altezza inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- f) le unità immobiliari inagibili e non utilizzate purché l'inagibilità si attesti dalla perizia di un tecnico abilitato, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione originaria o di variazione;
- g) le aree impraticabili;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi. Restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 2;
- i) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso,

esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.

l) I locali classificati in categoria C1 vuoti da mobili e/o suppellettili, che aderiscano formalmente o meno ad iniziative volte al miglioramento del decoro urbano, il cui solo spazio immediatamente prospiciente la vetrina che affaccia sulla via pubblica sia allestito.

m) Gli immobili della pubblica amministrazione destinati interamente ed esclusivamente alla conservazione e all'archiviazione di documenti cartacei, non accessibili al pubblico

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, o il conferimento di rifiuti al pubblico servizio o i consumi di utenze di servizi pubblici, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature;
- c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia mezzi ed attrezzi agricoli;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive;
- e) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono escluse dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.
- f) per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applica alla superficie dell'immobile, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione:

Attività	%
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	50%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%
Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	50%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%

Industrie di produzioni vetro e simili	50%
Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie del laboratorio)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	15%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare	50%
Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

3. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del 10%.

4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con indicazione dell'avvio allo smaltimento;

b) comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con riaddebito del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Art. 11. Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES (o TARSU/TIA).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

4. Per le aree scoperte operative, le superfici sono computate, ai fini della tassazione, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi

resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO IV– COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3 Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 30 comma 7, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 30 comma 7, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici.
- b. nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo
- c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente.
- d. in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

<i>Superfici utenze</i>	<i>n° occupanti</i>
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 111	4

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se condotte da persona giuridica si considerano utenze non domestiche.

5. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera c), sono regolate allo stesso modo del comma 4 art.14.

6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 30, se più favorevole.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc).

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività o di sospensione dell'attività vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 03.
6. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 7.
7. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

Art. 19. Scuole statali

1. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO V- Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione sulla parte variabile della

tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione.

4. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che svolgono attività di agriturismo e sono classificate nelle categorie 07A ("agriturismi con ristorante") e 08A ("case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante") che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione sulla parte variabile della tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, dietro presentazione di apposita domanda, le seguenti riduzioni, in misura del 40% della quota variabile:

- a) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa o scia, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg.;
- b) per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni

2. Le domande di riduzione, compilate su apposita modulistica messa a disposizione dall'ufficio Ta.Ri., dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Chianciano Terme entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
3. Per avvalersi della riduzione di cui alla lettera b dell'art. 1, gli interessati dovranno comunicare all'ufficio attività produttive del Comune di Chianciano Terme, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si intende chiedere la riduzione, le date di apertura e chiusura della struttura relative all'intero anno.
4. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui sopra, non verranno prese in considerazione chiusure inferiori a 4 giorni continuativi.
5. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 22.

Art. 25. Agevolazioni per avvio al recupero e obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'ufficio Tari del Comune di Chianciano Terme, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani, relativi all'utenza presente

all'interno del territorio comunale, avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

13. Il tributo è ridotto del 50% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.

14. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

15. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Art. 27. Agevolazioni

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che abbiano trasferito la residenza/domicilio stabile in istituti sanitari o di ricovero, non locate e che risultino non occupate e non utilizzate, il pagamento del tributo risulta sospeso dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda, allegando documentazione della residenza sanitaria assistenziale o dell'istituto sanitario a prova di quanto asserito. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione.
2. Il competente organo comunale disciplina annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le eventuali agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, individuando le categorie dei beneficiari, definendone criteri, condizioni, misura e modalità di concessione nei limiti della normativa vigente.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo 22.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.

6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 6 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabile dal sito internet dello stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui comma precedente.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti

5. La dichiarazione di inizio o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;
- la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione di inizio o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
- copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:

- La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
- Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
- La data di presentazione della denuncia di cessazione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente allo sportello fisico del Comune o è spedita per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento.

9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima.

10. Stante l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione di cui sopra, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici preposti possono subordinare il rilascio delle attestazioni richieste alla presentazione della denuncia di attivazione ai fini della Tari.

11. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, su richiesta dello stesso, l'elenco degli occupanti o conduttori /proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, articolate come segue, la cui percentuale di ripartizione del tributo nelle tre rate verrà stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale:

- 1° rata con scadenza 31 marzo;
- 2° rata con scadenza 31 maggio;
- 3° rata con scadenza 30 novembre;

2. Qualora al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi corrisposti nell'annualità precedente.

3. Il Comune riscuote il tributo giornaliero in un'unica rata quando è concluso il periodo nel quale l'occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dall'art. 13 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottantagiorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario Tari nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione anche parziale del credito.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all'importo minimo di cui all'art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.
2. Il precedente comma non si applica al tributo giornaliero.

ART. 38 reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'articolo 30, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tari e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente: - il nome, il cognome e il codice fiscale; - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona

fisica che presenta il reclamo; - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica; - il servizio a cui si riferisce il reclamo - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'invio della risposta motivata verrà fatto utilizzando in via prioritaria tale recapito

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

Art. 40. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il Regolamento TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità TIA e/o TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini TARSU, TIA e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 1A Scuole 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 3A Aree esterne operative (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata) 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4A Agricampeggi 5. Stabilimenti balneari 6. Autosaloni, esposizioni 6A Ingrossi Alimentari 6B Ingrossi Non Alimentari 7. Alberghi con ristorante 7A Agriturismi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Keb 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club

Comuni con meno di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 1A Scuole
2. Campeggi, distributori carburanti
 - 2A Agricampeggi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
 - 4A Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta
 - 4B Ingrossi
 - 4C Aree esterne (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)
5. Alberghi con ristorante
 - 5A Agriturismi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
 - 6A Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 15A Aziende vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club